



Circolare n.14 del 13/06/2017

FERIE DA GODERE ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2015, entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.

La disciplina sulle ferie prevista dal Dlgs n. 66/03, distingue 3 differenti periodi di ferie: un primo periodo di 2 settimane (quota parte del «minimo» legale di 4 settimane), un secondo periodo di 2 settimane (che completa il «minimo legale») ed un terzo periodo, pari all'eccedenza del minimo di 4 settimane stabilito dalla legge, che può essere previsto dal Contratto collettivo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno di maturazione.

Le due settimane, dovranno essere fruito in modo ininterrotto, qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività d'impresa.

Il datore di lavoro deve, inoltre, concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione le restanti due settimane di ferie. Pertanto le ferie del 2015, andranno godute entro il 30 giugno 2017.

I datori, in ipotesi di mancato godimento delle ferie nel termine del 30 giugno, sono tenuti a versare i relativi contributi entro il 20 agosto.

La contrattazione collettiva può aumentare il periodo di ferie previsto dalla legge, ma non ridurlo, può prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali e può prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.

Il termine di fruizione si sospende automaticamente qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.